

CONSIGLIO DI STATO

IV Sezione, 25 maggio 1998, n. 870.

(Conferma TAR Calabria – Reggio Calabria, 25 febbraio 1993, n. 150).

Ai fini dell'applicazione dell'art. 40 l. 142/1990, le violazioni penali entrano nel sistema dei controlli degli amministratori con le caratteristiche anche processuali che dette violazioni qualificano e cioè con i criteri del passaggio in giudicato della condanna e della presunzione di non colpevolezza dell'imputato.

Omissis.

Diritto. L'appello del Ministero è volto all'annullamento di una sentenza del T.A.R. calabrese, Sezione di Reggio Calabria, che ha a sua volta annullato la sospensione e la rimozione fra gli altri, del sig. ... da consigliere provinciale e presidente della Provincia di ...

È da notare che le tesi assunte non consta che censurino, almeno a chiare lettere, l'accoglimento del ricorso del ..., quanto alla specifica determinazione prefettizia di sospenderlo d'urgenza, nella parte in cui l'accoglimento del Tribunale amministrativo è fondato sulla riscontrata assenza della specifica motivazione in ordine alle ragioni di urgenza richiesta per l'adozione della suddetta sospensione.

La impostazione di appello è comunque infondata.

Essa muove da una nozione dell'ordinamento che sarebbe organizzata per settori non comunicanti, sicché quanto stabilito in campo penale, o quanto non ancora definito in quella sede potrebbe essere trascurato dall'Amministrazione attiva ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori sulle persone.

La tesi non può essere condivisa, nella sua astrattezza, salvi alcuni spunti, che qui, però, non rilevano.

La verità è, tuttavia, che nel caso mette conto soprattutto, come esattamente obietta il resistente, di ricollegarsi alle norme, ossia, nella specie, all'art. 40 della L. 8 giugno 1990 n. 142.

Tale disposizione richiede, ai fini della rimozione:

- atti contrari alla Costituzione; e qui non è la fattispecie;
- gravi motivi di ordine pubblico, che non sono stati enunciati;
- gravi e persistenti violazioni di legge.

Questa sembra la fattispecie evocata dal Ministero, con riguardo a violazioni della legge penale.

Anche queste sono violazioni potenzialmente rilevanti, come giustamente ammesso dai primi giudici e come non più contestato, in appello, dal resistente sig. ...

Senonché, le violazioni penali entrano nel sistema dei controlli degli amministratori con le caratteristiche anche processuali che dette violazioni qualificano: appunto con i criteri del passaggio in giudicato della condanna e della presunzione di non colpevolezza dell'imputato.

A fondamento di tale ricostruzione, oltre ai principi, stanno almeno due considerazioni:

- a) sarebbe non ragionevole l'interpretazione di un sistema che, ad accogliere l'appello ministeriale, implicherebbe il passaggio in giudicato per le sentenze di condanna dovute ai reati più gravi (cfr. u.c. dell'art. 40 che richiama la normativa sui reati di mafia) e si accontenterebbe di semplici condanne *sub iudice* o di pendenze diverse dalle condanne, (nella fattispecie anch'esse in parte *sub iudice*) per reati meno gravi;
- b) nello stesso art. 40, allorché si è voluto dare rilievo alla semplice imputazione lo si è detto chiaramente, laddove si richiama la condizione di imputato come sufficiente a giustificare la rimozione, salvo ogni giudizio di costituzionalità in proposito.

Ma, tornando ai principi, le tesi di appello, che puntano sul diverso rapporto intessuto dal nuovo Codice di rito penale fra pronunciato penale e altri procedimenti giurisdizionali, non incide su due valori essenziali della nostra democrazia, che stabiliscono, rispettivamente, la riserva al giudice penale nell'individuazione delle colpe penali (art. 1 Cod. proc. pen.) e la presunzione di innocenza fino al passaggio in giudicato della condanna (art. 27, comma 2, Cost.).

Quanto all'affermazione sulla propensione a delinquere e sull'esistenza dei gravi motivi, il provvedimento di rimozione (ma anche quello della sospensione) deduce la sussistenza delle asserzioni da quei precedenti penali, non contenenti passaggi in giudicato di condanna; pertanto le argomentazioni dei provvedimenti non sono in grado di sorreggere la rimozione.

Si deve, infine, notare che il fatto penale più grave, di condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 323 Cod. pen., nel testo della novella del 1990, ossia quello che si ritrova espresso a chiare lettere nel provvedimento di rimozione, è poi venuto meno in appello (sentenza depositata con l'ultima memoria difensiva del ...), confermando vieppiù la correttezza della sentenza del primo giudice.

L'appello, per le considerazioni esposte, deve essere respinto.

Omissis.